

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'UTILIZZO DEI LOCALI E DEI BENI MOBILI
COMUNALI ADOTTATO CON DELIBERAZIONE N. 3 ADOTTATA DEL COMMISSARIO
STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 02/02/2012
RETTIFICA ART. 5

(Deliberazione del Consiglio Comunale n.... del)

Art. 1

Il presente regolamento disciplina le modalità ed i criteri generali per la concessione in uso temporaneo degli ambienti e dei beni mobili (palchi, transenne, sedie, ecc...) di proprietà del Comune di San Salvo.

Art. 2

Per ambienti si intendono i seguenti locali:

- sala semi-circolare del Centro Culturale "Aldo Moro" sito in P.zza Aldo Moro;
- sala Cinema-teatro del Centro Culturale "Aldo Moro" sito in P.zza Aldo Moro;
- Casa della cultura sito in Piazza San Vitale;
- locale sito in via F.P. Tosti;
- qualsiasi altro ambiente a disposizione del Comune utile per riunioni, convegni e manifestazioni varie.

Per beni mobili, si intendono, le attrezzature acquistate dal Comune di San Salvo come i palchi, le transenne, le sedie, ecc....

E' disciplinato dal presente regolamento anche l'utilizzo della sala del Consiglio Comunale per la celebrazione dei matrimoni con rito civile in quanto compatibili con la destinazione ed il decoro della sede consiliare.

Art. 3

Le strutture ed i beni mobili possono essere concessi a titolo oneroso, previo versamento di un corrispettivo quale contributo spese nelle entità indicate nel successivo art. 8 del presente regolamento, per il tempo necessario alla realizzazione degli eventi e delle iniziative, alle persone fisiche, alle persone giuridiche, alle associazioni, agli enti, alle società, ai partiti politici e comunque ai sodalizi legalmente costituiti che abbiano la residenza o la sede in questo Comune.

Ai soggetti come identificati nel comma precedente, che non abbiano la residenza o la sede nel territorio comunale può essere rilasciata l'autorizzazione all'utilizzo temporaneo delle strutture e dei beni qualora le manifestazioni rivestano carattere di interesse generale o siano legate ad un contesto territoriale.

Le strutture ed i beni mobili dovranno esseri usati in modo corretto senza arrecare ad essi alcun danno e restituiti integri, nelle stesse condizioni in cui sono stati consegnati ed in piena efficienza.

Il concessionario è responsabile dei danni procurati alle strutture e ai beni mobili, anche se cagionati da terzi; sul concessionario grava la responsabilità del loro tempestivo risarcimento.

E' fatto assoluto divieto della sub concessione.

Art. 4

Per la concessione in uso temporaneo il richiedente dovrà presentare domanda in carta semplice al Sindaco almeno sette giorni prima della data prevista per la manifestazione.

La domanda dovrà contenere i dati anagrafici del richiedente, se persona giuridica i dati riferiti al rappresentante legale, lo scopo della richiesta, la durata della concessione temporanea, contenuti, finalità, orari e modalità dell'iniziativa, la dichiarazione relativa all'impegno a sostenere ogni ulteriore onere connesso all'organizzazione dell'evento (SIAE, ecc...). La domanda dovrà essere corredata dallo statuto dell'ente se trattasi di persona giuridica.

In caso di una pluralità di richieste per avere in uso la stessa struttura o i beni mobili comunali, il Comune valuterà le richieste nell'ordine temporale di presentazione al protocollo dell'Ente delle istanze medesime.

Qualora il numero delle domande fosse tale da rendere impossibile il loro totale accoglimento, l'Amministrazione comunale predisporrà di propria iniziativa un calendario, previa consultazione dei rappresentanti interessati.

La concessione è comunque subordinata alle esigenze dell'Amministrazione che valuterà in ogni caso la compatibilità dell'iniziativa proposta con gli scopi istituzionali dell'Ente.

Art. 5

La sala consiliare può essere richiesta in uso sempre se la stessa non sia impegnata per i fini istituzionali dell'Ente. Dovrà essere presente sempre personale del Comune o da esso delegato. Eventuali richieste di utilizzo del locale in orari notturni dopo le ore 20.00 o nei giorni di festa, se autorizzate dall'Amministrazione, pongono a carico del concessionario, oltre il pagamento del contributo indicato all'art. 8, anche le maggiori spese per la remunerazione del lavoro straordinario del personale dipendente comunale utilizzato per l'iniziativa, il cui importo sarà di volta in volta quantificato dall'Amministrazione e comunicato tempestivamente all'istante.

Gli spazi del Centro Culturale e della Casa della Cultura, rispettivamente ubicati in piazza Aldo Moro e piazza San Vitale, possono essere richiesti in uso dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, e negli stessi dovrà essere sempre presente personale dipendente del Comune o da esso delegato, che sorveglierà sul corretto utilizzo dei locali così come previsto dal presente regolamento. Per le iniziative da tenersi in dette strutture nei giorni di sabato e domenica, dalle ore 8.00 alle ore 20.00, il richiedente dovrà presentare una dichiarazione di assunzione di responsabilità per i danni eventualmente cagionati alle strutture medesime, ai locali attigui, agli arredi e alle attrezzature nelle stesse custodite, corredata da idonea polizza fideiussoria assicurativa o bancaria a garanzia degli impegni assunti. Copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della polizza fideiussoria dovrà essere presentata, in ogni caso, al momento del ritiro della concessione. Per l'uso delle strutture in parola dopo le ore 20.00, la richiesta di utilizzo dovrà essere sempre corredata da copia della convenzione con un istituto di vigilanza e/o agenzia di sicurezza dalla quale si evincano, tra l'altro, i dati del personale deputato alla sicurezza, le modalità e gli orari del servizio. Copia della documentazione comprovante l'avvenuto pagamento della convenzione dovrà essere presentata al momento del ritiro della concessione.

Per l'uso dei locali di proprietà comunale, in relazione all'importanza, alla natura ed alle modalità delle iniziative che devono svolgersi all'interno dei locali stessi, nonché alle circostanze nelle quali le stesse si svolgono, l'Amministrazione comunale può chiedere, a suo insindacabile giudizio, una polizza assicurativa per danni a persone e/o a cose di terzi derivanti dallo svolgimento della manifestazione.

I locali di Via Francesco Paolo Tosti possono essere dati in uso a titolo gratuito, con delibera di Giunta Municipale, ad associazioni senza scopo di lucro con finalità di rilevanza sociale e culturale.

Art. 6

In caso di iniziative organizzate da Enti Territoriali, Enti Istituzionali, Associazioni di Enti Pubblici, Scuole di ogni ordine e grado e Confessioni religiose le quali hanno sottoscritto intese con lo Stato Italiano, gli spazi e le attrezzature di cui al presente regolamento possono essere concesse a titolo gratuito per il giorno in cui è in programma l'evento o la manifestazione.

Compatibilmente con la gratuità dell'uso prevista dal comma 1 del presente articolo, trovano applicazione tutte le altre disposizioni di cui al presente regolamento.

E' fatto sempre divieto della sub concessione.

Art. 7

La richiesta di patrocinio di iniziative, all'interno dei locali comunali, da parte del Comune di San Salvo, che possono essere finalizzate al solo utilizzo del logo e dello stemma comunale, deve contenere, oltre a quanto previsto dall'art. 4 comma 2, sostanziali elementi da cui poter desumere l'importanza e le peculiarità che possono giustificare la concessione del beneficio.

Esaminata la richiesta, la Giunta Comunale, a proprio insindacabile giudizio, può patrocinare l'iniziativa che si svolgerà all'interno dei locali comunali autorizzando l'uso del logo e dello stemma comunali.

Art. 8

Per i beni mobili la parte richiedente corrisponderà a titolo di contributo per le spese, gli importi come di seguito indicati:

palco dimensione 4x4	euro 50,00 al giorno;
palco dimensione superiore	euro 150,00 al giorno;

una transenna euro 1,00 al giorno;

una sedia euro 0,50 al giorno;

Il supplemento giornaliero per più giornate per l'utilizzo dei palchi è fissato in euro 25,00 al giorno.

I palchi saranno montati a cura del personale dipendente comunale; le attrezzature saranno prelevate e riconsegnate direttamente nella rimessa comunale a cura dell'istante previa intese con il personale responsabile.

Per l'utilizzo dei locali la parte richiedente corrisponderà a titolo di contributo per le spese gli importi come di seguito indicati:

sala consigliare contributo di euro 100,00 al giorno;

sala "semi-circolare" ubicata presso il Centro culturale contributo di euro 60,00 al giorno;

sala "cinema-teatro" ubicata presso il Centro culturale contributo di euro 120,00 al giorno;

sala "casa della cultura" in piazza San Vitale contributo di euro 90,00 al giorno;

locale in via F.P. Tosti contributo di euro 30,00 al giorno.

Per l'utilizzo della Sala "Cinema-teatro" e della "Casa della Cultura" per iniziative e/o manifestazioni di durata superiore alla giornata si applicano le seguenti decurtazioni giornaliere:

da 1 giorno e fino a 3 giorni 15%

da 4 e fino a 6 giorni 30%

oltre i 6 giorni 50%

Per l'utilizzo dei restanti locali per un periodo superiore alla giornata, si applica una decurtazione forfettaria pari al 25%.

Per l'utilizzo di altri locali comunali non specificamente previsti nel presente regolamento si applicherà la tariffa prevista per uno degli immobili indicati nei commi precedenti più simile per destinazione, ampiezza, arredi.

Art. 9

Il corrispettivo per l'uso dei locali e dei beni mobili richiesti dovrà essere pagato mediante versamento all'Ufficio Economato del Comune di San Salvo; la ricevuta dell'avvenuto pagamento dovrà essere esibita al momento del ritiro della concessione.

Art. 10

Le strutture ed i beni mobili devono essere custoditi ed usati in modo corretto, senza arrecare ad essi alcun danno.

Il concessionario è responsabile dei danni procurati agli stessi, anche se cagionati dal terzo; il concessionario è tenuto a risarcire i danni in modo tempestivo ed integrale.

In caso di mancato rispetto degli obblighi di custodia e di cura o in caso di danni accertati, l'Amministrazione può denegare per il futuro legittimamente la richiesta di concessione.

Art. 11

Preventivamente, rispetto alla data di inizio dell'iniziativa, il concessionario ha l'obbligo di acquisire tutte le eventuali autorizzazioni di legge necessarie al regolare svolgimento della stessa. Il concessionario dovrà in particolare ottemperare alle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti riguardo i pubblici spettacoli e alle leggi di pubblica sicurezza approvati con R.D. 18.06.1931 n. 773 e s.m.i. e relativo regolamento di attuazione approvato con R.D. 06.05.1940 n. 635, nonché, se necessario, dovrà essere richiesto il parere della competente commissione tecnica di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Art. 12

Il concessionario ha la possibilità di rinunciare ad effettuare l'iniziativa, previa comunicazione scritta al Comune di San Salvo, entro 3 (tre) giorni dalla data concessa, indicando il motivo della rinuncia. In caso di comunicazioni successive, l'Amministrazione Comunale si riserva di trattenere eventuali somme pari alle spese sostenute.

Art. 13

Per ciò che concerne la capienza delle singole strutture si rinvia a quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 14

L'Amministrazione comunale si riserva in ogni momento di revocare la concessione o l'affidamento delle strutture e dei beni mobili con un preavviso scritto di tre giorni, a seguito:

- di eventuali nuove necessità emergenti dalla programmazione dell'attività dell'Ente sconosciute al momento del rilascio della concessione;
- di violazione degli obblighi di custodia;
- di accertamento di danni a strutture e beni mobili;
- di sub concessione delle strutture e/o dei beni mobili.

Art. 15

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si applicano le norme di legge e i regolamento vigenti in materia.

Art. 16

Il presente regolamento, regolarmente pubblicato all'albo e sul sito web del Comune di San Salvo, è in vigore dal 1° marzo 2012.